



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
TERRE DI FRONTIERA
Provincia di Como

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED URBANISTICA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI
FRONTIERA

Prot.0011320 - 15.12.2016

CAT. VI CLASSE 9 PARTENZA



ALL'ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI COMO
Via Alessandro Volta, 62
22100 COMO


ordine.como@ingpec.eu

OGGETTO: Nomina della Commissione per il Paesaggio.

Con la presente si chiede cortesemente di voler segnalare agli iscritti, a codesto rispettabile Ordine, che siano interessati alla nomina di componente della Commissione per il Paesaggio, istituita presso l'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, l'allegato avviso.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(P.I.E. Alberto Tattarletti)



Allegato:

- Avviso;
- Regolamento;
- Modello di richiesta.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA

Provincia di Como

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED URBANISTICA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DATO ATTO che l'art.80 comma 6 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs 42/2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004;

DATO ATTO che in data 15.11.2016 con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 23 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio;

VISTE:

- La D.G.R. 06 agosto 2008 n. VIII/7977 "Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art.146 comma 6 del D.Lgs. n.42/2004)";
- La D.G.R. 01 ottobre 2008 n. VIII/8139 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 7977/2008 Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art.146 comma 6 del D.Lgs. n.42/2004)";

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla selezione delle professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione per il Paesaggio;

RENDE NOTO CHE

In esecuzione alla Determina n. 8/813 del 13.12.2016 è indetta una selezione pubblica finalizzata alla individuazione dei componenti della Commissione per il Paesaggio.

1. REQUISITI

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera, ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 23 del 15.11.2016:

- Laurea o diploma universitario o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agronomiche e forestali.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA

Provincia di Como

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED URBANISTICA

- Qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle competenze paesaggistiche attribuite all'Ente Locale.

2. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura dovrà essere presentata su apposito modello allegato al presente avviso, corredata dalla documentazione richiesta e inoltrata all'Amministrazione mediante posta elettronica certificata a unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it (unicamente da PEC o da CEC-PAC).

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 16.01.2017

3. CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITA'

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione:

- I candidati non in possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente avviso.
- Le candidature presentate oltre il termine indicato al punto 2, non redatte sull'apposito modello o non debitamente compilate e firmate.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.

4. MODALITA' DI SELEZIONE

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto 1 del presente avviso ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate, previa verifica della regolarità formale delle richieste e della documentazione allegata.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 esclusivamente per le finalità del procedimento di selezione.

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sportello Unico per l'Edilizia al seguente numero telefonico 031 948704 ovvero mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica edilizia.privata@terredifrontiera.co.it



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA

Provincia di Como

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED URBANISTICA

Il presente bando e il modello per la presentazione della candidatura sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito web dell'Unione di Comuni Lombardia Terre di Frontiera (www.terredifrontiera.co.it) per 30 giorni consecutivi.

Uggiate-Trevano,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(P.I.E. Alberto Tattarletti)

ALLA
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
TERRE DI FRONTIERA
Piazza della Repubblica, 1
22029 UGGIATE-TREVANO (CO)

unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it

Oggetto: Richiesta di candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera.

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ prov. (_____) il _____

C.F. _____, residente a _____ prov. (_____)

Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____

e-mail _____

CHIEDE

Di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina della Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali dell'art. 76 nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del sopracitato decreto

DICHIARA

- Di essere in possesso della cittadinanza _____ e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____;

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n. 8/7977 del 06.08.2008 e n. 8/8139 del 01.10.2008 e più precisamente:

di essere laureato in _____ con esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;

oppure

di essere laureato in _____ con esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;

oppure

di essere in possesso di diploma universitario in _____ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente.

oppure

di essere in possesso di diploma universitario in _____ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;

oppure

di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado in _____ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente.

oppure

di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado in _____ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;

- Per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopracitate deliberazioni regionali e di cui al regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 23 del 15.11.2016:

di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità

di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto _____, ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario;

- Di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli attinenti l'esercizio della professione;

- Di aver preso visione del vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 23 del 15.11.2016.

Allega alla presente domanda:

- Copia fotostatica di un documento d'identità personale in corso di validità;
- Curriculum professionale debitamente sottoscritto dal candidato, dal quale risulti il profilo professionale del candidato, il titolo di studio, l'esperienza richiesta ai fini dell'ammissione, nonché eventuali esperienze professionali, partecipazione ai corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, significativi per l'apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste.

_____, li _____

FIRMA

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003. n° 196:

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della scelta dei componenti le commissioni in parola, e saranno archiviati in locali dell'Ente.

Titolare del trattamento dei dati sensibili è il Responsabile dell'Area P.I.E. Alberto Tattarletti;

Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.

_____, li _____

FIRMA

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI
FRONTIERA AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 12/2005**

**APPROVATO CON DELIBERA ASSEMBLEA DELL'UNIONE DEI COMUNI
TERRE DI FRONTIERA N. 23 DEL 15.11.2016**

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni approvate con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri preventivi, obbligatori, non vincolanti, che si esprime su questioni in materia del paesaggio nei territori dei Comuni di Uggiate-Trevano, Bizzarone, Ronago e Faloppio.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri per:

- il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- le opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- il giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010, relativamente ai progetti che si collocano oltre la soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- gli interventi che abbiano a modificare la morfologia del territorio;
- ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:

- sul Piano di Governo del Territorio e sulle varianti allo stesso;
- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- sui Programmi Integrati di Intervento, nonché altri Piani Attuativi;

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché diplomati in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado in una delle materie attinenti l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agronomiche e forestali.

6. I candidati dovranno possedere:

- se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
- se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta dell'Unione dei Comuni sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

2. Con tale atto di nomina viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione per il Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
5. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio.
6. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
7. Si intendono inoltre qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.
8. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui ai precedenti punti.
9. Il rinnovo dei componenti la Commissione per il Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce in presenza di progetti da valutare, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
3. L'invio della convocazione è effettuato almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, preferibilmente a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo lettera o fax.
4. Il termine di cui al precedente comma 3 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.
5. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completati di tutti gli elaborati eventualmente richiesti alla data successiva alla presentazione.
6. La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della convocazione oppure, se disponibile su supporto informatico, potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa. (Presidente, e due membri della Commissione).
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della Commissione.
4. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.
6. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente. Il Segretario è nominato nella deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni con cui vengono nominati i componenti la Commissione.

2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai membri della Commissione presenti e dal segretario della stessa. Devono essere altresì sottoscritti dal Presidente della Commissione, dai membri della Commissione presenti tutti gli elaborati progettuali.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre le successive sedute utili, garantendo il rispetto dei termini di legge precritti.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica, la compatibilità e la congruità con gli indirizzi, criteri, misure prescrittive e norme contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
3. I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione per il Paesaggio.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.

ART. 13 - ABROGAZIONE DI NORME. DISPOSIZIONI FINALI

1. A seguito del riconoscimento delle funzioni paesaggistiche all'Unione dei Comuni da parte della Regione Lombardia, i membri esperti in materia di tutela paesistico-ambientale individuati e nominati quali membri della Commissione Edilizia, nonché i membri delle Commissioni per il Paesaggio esistenti nei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni, cessano la propria operatività

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito del riconoscimento delle funzioni paesaggistiche all'Unione dei Comuni Terre di Frontiera da parte della Regione Lombardia.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on line dei Comuni appartenenti all'Unione per quindici giorni consecutivi.

3. Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web dei Comuni appartenenti all'Unione.